

REGOLAMENTO (CE) N. 1200/2006 DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 2006

recante apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo di intervento ceco in Belgio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereales (1), in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (2) fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (3) stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento.
- (3) Il regolamento (CE) n. 256/2006 della Commissione (4) ha aperto una gara permanente per l'esportazione di 53 665 tonnellate di orzo detenute dall'organismo di intervento ceco in Belgio, in forza della decisione della Commissione che autorizza la Repubblica ceca a immagazzinare fuori dal proprio territorio 300 000 tonnellate di cereali prodotti nella campagna 2004/2005 (5). Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale di cui al suddetto regolamento è scaduta il 22 giugno 2006, quando restavano ancora disponibili alcuni quantitativi. In tali circostanze e vista l'attuale situazione del mercato, è opportuno aprire una nuova gara permanente per i quantitativi non aggiudicati.
- (4) Occorre fissare speciali modalità per garantire la regolarità delle operazioni e il controllo delle stesse. A tal fine è opportuno richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi voluti, evitando nel contempo oneri eccessivi per gli operatori. È quindi opportuno derogare ad alcune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2) GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).

(3) GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 (GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13).

(4) GU L 46 del 16.2.2006, pag. 3.

(5) Notificata alla Repubblica ceca il 17 giugno 2005 e modificata con decisione 4013/2005, notificata alla Repubblica ceca l'11 ottobre 2005.

(5) Per evitare le reimportazioni è necessario limitare a determinati paesi terzi le esportazioni nell'ambito della gara aperta a norma del presente regolamento.

(6) Al fine di ammodernare la gestione del sistema, è necessario che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per via elettronica.

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, l'organismo di intervento ceco procede, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di orzo da esso detenuto nei luoghi indicati nell'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

La gara verte su un quantitativo massimo di 53 665 tonnellate di orzo da esportare nei paesi terzi, esclusi l'Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Bulgaria, il Canada, la Croazia, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, gli Stati Uniti d'America, il Liechtenstein, il Messico, il Montenegro, la Romania, la Serbia (6) e la Svizzera.

Articolo 3

1. Alle esportazioni effettuate in virtù del presente regolamento non si applicano restituzioni o tasse all'esportazione né maggiorazioni mensili.

2. Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93.

3. In deroga all'articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta, senza maggiorazione mensile.

(6) Compreso il Kosovo, sotto l'egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999.